

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4774

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2000

—————

Istituzione dei servizi di vigilanza ambientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ambiente è una realtà composita, formata da una serie di ecosistemi naturali, molti dei quali nel nostro Paese a crescente antropizzazione. Gli ecosistemi naturali e gli ecosistemi antropizzati sono realtà complesse, costituite a loro volta dall'insieme di molteplici componenti biologiche e fisiche (biotopi), nonché dalle loro reciproche relazioni e interazioni. Per questo gli ecosistemi sono un inestimabile serbatoio di diversità biologica.

Questo meraviglioso e complesso concatenarsi di fattori, di eventi e di equilibri naturali, che l'uomo conosce solo in maniera superficiale, ma che consentono all'uomo stesso di prosperare e di vivere nel territorio italiano, sono ovviamente perturbati dalle attività umane in maniera più o meno grave, non solo per l'utilizzo diretto delle risorse naturali, ma anche per tutte quelle attività che indirettamente limitano il rigenerarsi delle risorse naturali stesse.

Per creare uno sviluppo sostenibile della nazione, è necessario che le attività umane siano effettuate nel rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti e che le perturbazioni, da esse derivanti, siano tali da non compromettere la persistenza degli equilibri naturali che consentono la rigenerazione delle stesse risorse naturali.

In pratica le attività umane, basate su un corretto uso delle risorse naturali e sulla persistenza e tutela degli equilibri ecologico-ambientali, unica fonte di rinnovamento di tali risorse, sono le uniche a creare nel lungo periodo uno sviluppo prospero e duraturo dal punto di vista economico e lavorativo, in quanto basate su risorse sempre dinamicamente presenti e inalterabili.

Appare evidente che l'ambiente e gli ecosistemi vanno protetti, non solo per il valore

intrinseco della diversità biologica in essi presente, che una volta distrutta certamente non potremmo più ricostruire, ma anche per la stessa vita delle popolazioni umane, sia dal punto di vista della salute individuale che dal punto di vista lavorativo, per favorire lo sviluppo delle loro attività economiche con modalità ecologicamente sostenibili.

La nostra penisola, per merito della sua composizione e posizione geografica, ha la fortuna di presentare in spazi estremamente ridotti, una gran quantità di ecosistemi differenti, ognuno dei quali in equilibrio dinamico con gli altri, ma comunque con le proprie caratteristiche faunistico-vegetazionali, microclimatiche e geomorfologiche, con i propri equilibri ecologici e le proprie catene alimentari; quindi ognuno con una sua diversità biologica locale, che incrementa moltissimo la diversità biologica totale del territorio nazionale.

La concentrazione in aree territoriali ridotte di tanti ecosistemi e di tanta diversità biologica rende altissimo il valore ambientale del nostro territorio, censito e riconosciuto molto spesso anche a livello internazionale, ma nel contempo rende più fragili e più bisognosi di tutela i singoli ecosistemi nei confronti dei processi di degrado ambientale.

Infatti proprio per questa concentrazione, gli effetti della distruzione degli ecosistemi, presenti in un sito, non sono purtroppo limitabili a quel sito, ma influiscono pesantemente anche sugli ecosistemi presenti nelle località limitrofe, con processi a catena di forte perturbazione o di rottura progressiva degli equilibri ambientali.

Sembra superfluo evidenziare che i processi degenerativi dell'ambiente e degli ecosistemi solitamente vanno ben oltre i limiti

amministrativo-territoriali locali, in cui è divisa la nazione, per cui il degrado creato da un'aggressione ambientale si espande oltre i limiti dell'ente pubblico territoriale in cui si è verificato. Esempi attinenti di tale realtà sono rispettivamente la situazione che si verifica quando viene effettuato uno scarico abusivo di liquami nella zona più interna di un fiume che scorre nel territorio di varie province, magari di regioni differenti, ovvero la situazione che si verifica quando la creazione di un porto in una provincia o la cementificazione dei fiumi di una regione crea l'erosione della costa per chilometri nel territorio delle regioni confinanti: tutte situazioni locali che però influiscono sulla possibilità di utilizzo delle risorse naturali da parte di intere comunità appartenenti anche a regioni diverse, che regolano diversamente i loro interventi sul territorio.

Se vogliamo conservare le bellezze naturali della penisola è necessario che il legislatore a nome della Repubblica italiana riconosca il valore del patrimonio naturale italiano, istituendo un sistema di controllo e di tutela attiva del territorio e dell'ambiente, uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, sia per compiti espletati che per funzioni esercitate, al fine di ottenere l'applicazione della legislazione vigente, la diffusione del rispetto dei valori ambientali e la prevenzione delle emergenze ambientali, le quali, originate per lo più da squilibri ecologici, causati da attività umane a lungo effettuate fuori dal rispetto delle norme, si concretizzano spesso in fenomeni catastrofici.

Tale necessità diventa sempre più evidente se si considera la realtà del nostro Paese, dove il cattivo uso delle risorse ambientali, con la progressiva distruzione degli ecosistemi rigenerativi, dove il consumo illegale del suolo e l'aggressione del territorio, effettuato per anni spesso con l'indifferenza di

chi avrebbe dovuto impedirlo, e dove le eco-mafie, che prosperano sul ciclo del cemento, sul ciclo dei rifiuti e sul ciclo degli animali, aprendo e gestendo in modo illegale e senza sufficiente controllo cave e discariche, organizzando ed effettuando il traffico illecito dei rifiuti industriali, costruendo interi quartieri abitativi abusivi, magari in zone vincolate e a rischio idrogeologico, organizzando combattimenti di cani, gare e spettacoli cruenti con gli animali, catturando con reti, archetti e quant'altro e poi vendendo milioni di esemplari di fauna selvatica, oppure distruggendo per sempre corsi d'acqua, zone umide, aree protette, come se fossero i padroni del territorio o i negativi pianificatori economici di una specie di «Stato parallelo», rendono la situazione molto grave.

In tale realtà diviene indispensabile e prioritario dotare alcuni enti di un proprio serio e funzionale servizio di vigilanza ambientale, che tuteli gli ecosistemi e controlli l'applicazione delle normative internazionali, statali, regionali e locali, finalizzate alla loro difesa.

Considerato che le province e i comuni già dispongono di corpi di polizia locale, addetti al controllo del territorio, molto spesso insufficienti per mezzi e organico, appare estremamente produttivo permettere anche ad altri enti, finalizzati al controllo ambientale del territorio, di organizzare alle proprie dipendenze autonomi ed efficienti servizi di vigilanza ambientale per collaborare con le amministrazioni locali e con l'autorità giudiziaria a tali finalità di controllo e tutela dell'ambiente.

Inoltre non bisogna sottovalutare che con l'approvazione di tale disegno di legge si possono creare nuovi posti di lavoro nel campo della tutela ambientale. Per tutte queste ragioni si auspica un veloce *iter* di approvazione del disegno di legge relativo all'istituzione dei servizi di vigilanza ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la necessità della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, intesi come l'insieme delle componenti biotiche e abiotiche in un dato territorio e delle loro relazioni, quale premessa necessaria per lo sviluppo sostenibile della nazione, e favorisce il rispetto dei valori ambientali, con l'applicazione delle norme di tutela del patrimonio naturale e con la prevenzione delle emergenze di carattere ambientale.

2. Per la concreta applicazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge istituisce i servizi di vigilanza ambientale (SVA), disciplinandone le forme e le modalità di svolgimento e determinandone i compiti e i poteri, al fine di garantirne l'autonomia e un espletamento uniforme su tutto il territorio nazionale in ausilio alle amministrazioni locali e all'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Istituzione dei servizi di vigilanza ambientale)

1. Possono istituire propri SVA, espletati da guardie ambientali di cui all'articolo 3:

a) gli enti pubblici territoriali, individuati ai sensi di leggi regionali;

b) gli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali, regionali e locali;

c) gli enti protezionistici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e l'Ente nazionale protezione animali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979;

d) gli enti privati, le società, le aziende speciali e consortili, che abbiano finalità statutarie di tutela ambientale e siano individuati ai sensi di leggi regionali.

Art. 3.

(Guardie ambientali)

1. Sono guardie ambientali (GA) tutti coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, siano nominati guardie particolari giurate con l'approvazione del prefetto e prestino il giuramento previsto dall'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dall'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. Le GA devono possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio equipollente;

b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 138, primo comma, numeri da 1 a 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) possedere l'attestato di idoneità di cui all'articolo 9.

3. Le GA espletano i compiti assegnati dall'articolo 5, operando sotto il controllo del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

4. Gli enti di cui all'articolo 2 dotano le proprie GA di distintivo, oppure di uniforme, preventivamente approvati dal prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché di tesserino di riconoscimento e di apposite palette con l'indicazione dell'ente di appartenenza.

5. Per le GA assunte dagli enti di cui all'articolo 2 si applicano i trattamenti contributivi e retributivi previsti dalle norme vigenti per i dipendenti con mansioni di vigilanza.

6. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono avvalersi anche di GA che effettuino il servizio di vigilanza ambientale a titolo volontario e gratuito, provvedendo a stipulare per esse obbligatoriamente idonee coperture assicurative per gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e l'assistenza legale.

Art. 4.

(Ambito territoriale di competenza)

1. Le GA svolgono il servizio nella circoscrizione provinciale o nell'ambito sub-provinciale in cui è approvata la nomina, ma possono svolgere il servizio ed estendere la propria competenza operativa anche in altre circoscrizioni provinciali, previa la sola presentazione per l'approvazione dell'ordine di servizio al questore competente territorialmente in conformità all'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e di copia autenticata del decreto di approvazione della nomina.

Art. 5.

(Compiti e poteri delle GA)

1. Le GA operano per favorire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre, degli animali e della flora, con particolare cura per la tutela degli *habitat* naturali o antropizzati e degli equilibri ecologici, anche a mezzo d'indagine e attraverso il controllo di tutte quelle attività umane che possono essere causa di degrado.

2. In particolare le GA svolgono compiti di accertamento e di repressione delle violazioni alle norme, ai regolamenti e a tutte le altre disposizioni internazionali, nazionali, regionali e locali in materia di:

a) salvaguardia del suolo e del territorio, con riferimento all'urbanistica, alle cave, alle discariche, alla tutela delle aree naturali protette, delle coste, delle aree verdi d'interesse locale, delle aree soggette ai vincoli idrogeologici, paesaggistico-ambientali, architettonici, storico-archeologici e paleontologici;

b) tutela ecologico-ambientale, con particolare riferimento allo smaltimento e gestione dei rifiuti, all'inquinamento dei corpi idrici, alla tutela dell'ambiente marino, lacustre e fluviale, all'inquinamento atmosferico, acustico e da energie radianti;

c) protezione degli animali e tutela della vegetazione, dei boschi, delle risorse agricole e forestali in genere, con il controllo del prelievo e del commercio della flora e della fauna, sia terrestre che acquatica, dei prodotti del sottobosco, della zootecnia, nonché con la prevenzione del randagismo, degli incendi boschivi e delle emergenze ambientali.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito territoriale di competenza, le GA sono pubblici ufficiali e rivestono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, potendo operare e redigere gli atti anche fuori dall'orario di servizio.

4. Il prefetto può attribuire loro, per ragioni di pubblica necessità, su indicazione del questore, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza a supporto degli organi di polizia locale e dello Stato.

5. Le GA possono accedere ai sistemi informativi del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Le GA possono conoscere l'esito dei procedimenti amministrativi e penali, iniziati con la propria attività di accertamento, e ot-

tenere per motivi di studio copia dei provvedimenti adottati dall'autorità competente.

Art. 6.

(Doveri delle GA)

1. Nello svolgimento della propria attività, le GA sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio e a eseguire le disposizioni di servizio, impartite dai propri coordinatori.

2. Le GA redigono rapporti di servizio completi delle attività effettuate, che costituiscono l'archivio del servizio di vigilanza ambientale.

3. Le GA si astengono da attività e comportamenti che possano portare discredito al ruolo pubblico da esse svolto o che siano in contrasto con i compiti di tutela assegnati. Inoltre nel proprio ambito di competenza territoriale alle GA è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco, la pesca e la caccia, salvo che nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Durata della qualifica e controllo dei requisiti personali)

1. La qualifica di GA e le relative funzioni hanno validità fino a quando la guardia stessa o l'ente, di cui all'articolo 2, non chieda la revoca del decreto di approvazione oppure fino a quando l'autorità competente non accerti la mancanza dei requisiti personali, di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. L'autorità, competente all'approvazione della nomina, verifica d'ufficio una volta all'anno per ciascuna GA, senza interruzione delle funzioni e dei compiti affidati, la persistenza dei requisiti previsti e, solo in caso di dimostrata insufficienza, adotta motivata-

mente il provvedimento di sospensione, in caso questa risulti sanabile, o di revoca dell'approvazione, in caso questa risulti insanabile.

Art. 8.

(Regolamenti degli SVA)

1. Gli enti di cui all'articolo 2 regolamentano i propri SVA, prevedendone, nel rispetto dei relativi statuti, le necessarie figure di coordinamento, le modalità operative, nonché le norme disciplinari interne per l'eventuale inosservanza da parte delle GA dei loro compiti e doveri e inoltre, per i casi più gravi, le modalità di sospensione dal servizio o di allontanamento.

2. I regolamenti dei SVA sono approvati rispettivamente:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, su indicazione del Ministro dell'ambiente, per gli enti, di cui all'articolo 2, riconosciuti a livello nazionale;

b) con decreto del presidente della giunta regionale, su indicazione dell'assessore regionale all'ambiente, per gli enti, di cui all'articolo 2, di valenza regionale e locale.

Art. 9.

(Corsi ed esami per l'idoneità agli SVA)

1. Possono essere nominati GA i cittadini titolari di attestato d'idoneità, rilasciato dalla regione di appartenenza in seguito al superamento di apposito esame, presso l'amministrazione provinciale di residenza.

2. Le regioni disciplinano, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di selezione per l'acquisizione dell'idoneità e la composizione delle relative commissioni d'esame presso ciascuna provincia;

b) le modalità autorizzative e organizzative dei corsi di formazione generale, con durata minima di cento ore, e di aggiornamento anche per singole materie, stabilendone il relativo supporto economico e controllandone lo svolgimento;

c) il programma regionale delle materie di studio e d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

3. I corsi, di cui al comma 2, possono essere organizzati dalla regione, dalle province, dagli enti di cui all'articolo 2, nonché dagli enti che si occupano di formazione professionale.

4. Sono esonerati dal sostenere l'esame d'idoneità coloro che svolgono già compiti di vigilanza ecologico-ambientale, oppure che abbiano conseguito, con il superamento di apposito esame, titoli di formazione professionale regionale di addetto alla vigilanza ecologica, ambientale o naturalistica, di addetto alla tutela delle aree naturali protette o titoli equipollenti, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. I corsi di aggiornamento possono essere effettuati ogni qualvolta l'evoluzione legislativa lo renda necessario, ma devono essere effettuati almeno con cadenza quinquennale.

Art. 10.

(Individuazione delle materie di studio)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti di protezione ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 349 del 1986, emana con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma delle materie di base, che deve necessariamente comprendere le norme internazionali e nazionali di tutela ambientale, nonché la necessaria impostazione naturalistica e giuridica.

2. Le regioni, sentiti gli enti di cui all'articolo 2, redigono il programma regionale

delle materie di studio e d'esame entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrando il programma di valenza nazionale, di cui al comma 1, con le disposizioni regionali e locali di tutela ambientale, nonché con tutte quelle materie ritenute utili per la tutela delle peculiarità ecologiche locali, e lo adottano con decreto del presidente della giunta regionale, su indicazione dell'assessore regionale all'ambiente.

3. Il programma regionale delle materie di studio, di cui al comma 2, si utilizza anche per l'organizzazione di corsi di formazione professionale regionale per addetti alla vigilanza ecologico-ambientale e alla tutela delle aree naturali protette o titoli equipollenti.

Art. 11.

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi e alle disposizioni della presente legge entro trecentosessantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le normative nazionali e regionali prevedano organi con compiti di vigilanza a tutela di ciascuna delle singole componenti degli ecosistemi e a protezione degli animali, questi dovranno essere espletati e le norme applicate e interpretate in conformità ai principi della presente legge.

3. I veicoli di servizio in dotazione agli SVA sono esenti dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e di fonia utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.

4. Agli addetti alla vigilanza venatoria, zoofila, ecologico-ambientale e ittica in applicazione di norme nazionali o regionali, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il citato regio decreto

n. 773 del 1931, sono attribuite nei limiti delle rispettive competenze le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

5. Sono fatte salve le norme che istituiscono i corpi di polizia locale alle dipendenze dei comuni e delle province.